

rito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto.

218. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il Giudice autorizzarla.

219. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al Tribunale di prima Istanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla Camera del Consiglio.

220. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l'autorizzazione del marito contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio, e nel detto caso ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi.

La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato.

221. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva o infamante, quantunque sia pronunciata in contumacia, la donna, anche di età maggiore, non può mentre dura la pena stare in giudizio, nè fare contratti senza averne impetrato l'autorizzazione del Giudice, il quale può in que-